



**COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA MESSINA**

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 35 DEL 08/09/2014

OGGETTO: Imposta Unica Comunale-Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2014".

L'anno duemilaquattordici, addì otto del mese di Settembre alle ore 19,20 e seguenti il Consiglio Comunale, in seguito ad avvisi diramati e consegnati a norma di legge, si è riunito, nella solita sala delle adunanze aperta al pubblico, nelle persone dei signori:

	Cognome	Nome	P	A		Cognome	Nome	P	A
1	ALOSI	ARMANDO L.	x		16	GITTO	LORENZO	x	
2	ALOSI	MASSIMO		x	17	IMBESI	GIUSEPPE	x	
3	ARONICA	SEBASTIANO		x	18	LA ROCCA	FRANCESCO	x	
4	BAURO	GIANMARCO	x		19	MATERIA	CARMELO	x	
5	BONANSINGA	FILIPPO		x	20	MIGLIORE	SEBASTIANO		x
6	BUCCA	FRANCESCO		x	21	MIRABILE	VENERITA ANNA	x	
7	BUCOLO	MARIANO		x	22	NOVELLI	ANTONINO	x	
8	CALABRO'	FRANCO	x		23	PINO	ANGELO PARIDE		x
9	CALABRO'	PAOLO	x		24	PIRRI	CARMELO	x	
10	CALAMUNERI	ORAZIO	x		25	PULIAFITO	ANTONINO		x
11	CARANNA	ANTONIO A.		x	26	SIDOTI	GIANLUCA	x	
12	COPPOLINO	ANGELO	x		27	SOTTILE	ANGELO	x	
13	CUTUGNO	CARMELO	x		28	SOTTILE	ANTONINO	x	
14	GENOVESE	VITTORIO	x		29	SOTTILE	GIUSEPPE	x	
15	GITTO	GIOSUE'		x	30	TRIPALDI	NICOLA	x	

PRESENTI N. 20 ASSENTI N. 10

Assume la presidenza il V. Presidente, Pirri Carmelo il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario D.ssa Sabrina Ragusa

Sono presenti per l'Amministrazione: Sindaco, Assessore Recupero.

IN CONTINUAZIONE DI SEDUTA.

IL PRESIDENTE pone in trattazione il provvedimento avente ad oggetto: "Imposta Unica Comunale-Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2014".

Sul provvedimento interviene il Sindaco (vedi verbale)

IL V. PRESIDENTE comunica che sul provvedimento sono stati presentati n. 7 emendamenti portanti i numeri 1, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, che si allegano. Pone in trattazione l'emendamento n. 1.

LA D.SSA BARTOLONE sull'emendamento esprime parere favorevole subordinatamente alla tempestiva adozione, non oltre la data di approvazione del provvedimento in esame, degli atti formali necessari a consolidare la riduzione dei costi nella misura idonea a coprire la perdita di gettito.

Interviene sull'emendamento il Consigliere Calabrò Paolo quale proponente.(vedi verbale)

Intervengono sullo stesso emendamento i Consiglieri Alosi Massimo, la D.ssa Bartolone, il Cons. Caranna, il Cons. Bauro, il Cons. Alosi Armando, il Cons. Calamuneri, il Cons. Gitto Giosuè, il Cons. Novelli, il Cons. Bucca. (vedi verbale)

IL V. PRESIDENTE pone in votazione, per appello nominale, l'emendamento n. 1. Cons. Presenti n. 16

l'emendamento n. 1 non viene approvato avendo registrato voti favorevoli 1 (Calabrò Paolo), astenuti 8 (Alosi Armando, Aronica, Bauro, Bucolo, Gitto Giosuè, Novelli, Sidoti, Tripaldi), contrari 7 (Calamuneri, Caranna, Gitto Lorenzo, Materia, Pirri, Sottile Angelo, Sottile Antonino)

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

non approvare l'emendamento n. 1.

Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Alosi Massimo, Bonansinga, Bucolo, Calabrò Franco, Coppolino, Cutugno, Genovese, Imbesi, La Rocca, Migliore, Mirabile, Pino, Puliafito, Sottile Giuseppe.

IL V. PRESIDENTE pone in trattazione l'emendamento n. 5, che si allega. Comunica che il parere di regolarità tecnica è sfavorevole considerato che non risulta valutabile l'impatto dell'agevolazione proposta sul gettito complessivo e potrebbero risultare pregiudicati i già precari equilibri di bilancio.

IL CONS. GITTO LORENZO, in considerazione del parere sfavorevole sia sull'emendamento 5 che sull'emendamento n. 6, dichiara di ritirarli.

IL V. PRESIDENTE prende atto della dichiarazione del Consigliere Gitto Lorenzo che ritira i due emendamenti e passa alla trattazione degli emendamenti n. 7 e 8, presentati dal Consigliere Novelli.

IL CONS. NOVELLI pur ribadendo la bontà dei due emendamenti dichiara di ritirarli.

IL V. PRESIDENTE pone in trattazione l'emendamento n. 9, primo firmatario il Consigliere Sottile Giuseppe. Comunica che il parere di regolarità tecnica è favorevole subordinatamente alla tempestiva adozione, non oltre la data di approvazione del provvedimento in esame, degli atti formali necessari a consolidare la riduzione dei costi nella misura idonea a coprire la perdita di gettito.

IL CONS. SOTTILE GIUSEPPE illustra l'emendamento n. 9 (vedi verbale) e a conclusione

dell'intervento dichiara di ritirarlo.

Sull'argomento interviene il Cons. Calabrò Paolo.

IL V. PRESIDENTE pone in trattazione l'emendamento n. 10, allegato. Comunica che lo stesso è munito del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile.

IL CONS. SOTTILE GIUSEPPE illustra l'emendamento. (vedi verbale)

Sull'argomento intervengono i Consiglieri Calabrò Paolo, Cutugno, Calamuneri, Sottile Angelo, Gitto Giosuè. (vedi verbale)

IL V. PRESIDENTE pone in votazione, per appello nominale, l'emendamento n. 10. Consiglieri Presenti n. 20

L'emendamento n. 10 viene approvato con voti favorevoli 15 (Alosi Armando, Bauro, Bucca, Calabrò Paolo, Calamuneri, Caranna, Gitto Giosuè, Gitto Lorenzo, Imbesi, Materia, Novelli, Pirri, Sottile Angelo, Sottile Antonino, Sottile Giuseppe) ed astenuti 5 (Aronica, Cutugno, La Rocca, Sidoti, Tripaldi)

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

approvare l'emendamento n. 10.

Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Alosi Massimo, Bonansinga, Bucolo, Calabrò Franco, Coppolino, Genovese, Migliore, Mirabile, Pino, Puliafito.

IL V. PRESIDENTE pone in votazione il provvedimento così come emendato avente ad oggetto: "Imposta Unica Comunale-Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2014". Consiglieri Presenti n. 19.

Intervengono per dichiarazione di voto i Consiglieri: Gitto Lorenzo, Sidoti, La Rocca, Bauro, Calabrò Paolo, Cutugno, Bucca, Sottile Giuseppe, Sottile Angelo. (vedi verbale)

Il provvedimento così come emendato viene approvato con voti favorevoli 13 e contrari 6 (Aronica, Calabrò Paolo, Cutugno, La Rocca, Sidoti, Tripaldi).

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

approvare il provvedimento così come emendato avente ad oggetto: "Imposta Unica Comunale-Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2014"

Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Alosi Armando, Alosi Massimo, Bonansinga, Bucolo, Calabrò Franco, Coppolino, Genovese, Migliore, Mirabile, Pino, Puliafito.

IL V. PRESIDENTE pone in votazione, per appello nominale, l'immediata esecuzione del provvedimento. Consiglieri Presenti n. 17.

L'immediata esecuzione viene approvata con voti favorevoli 13 ed astenuti 4 (Aronica, Calabrò Paolo, La Rocca, Tripaldi).

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

approvare l'immediata esecuzione del provvedimento.

Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Alosi Armando, Alosi Massimo,

Bonansinga, Bucolo, Calabrò Franco, Coppolino, Cutugno, Genovese, Migliore, Mirabile, Pino, Puliafito, Sidoti.

La seduta viene tolta alle ore 00,55.

Si dà atto che il Consiglio Comunale ha approvato l'**Imposta Unica Comunale – Approvazione Aliquote e tariffe per l'anno 2014** nel testo emendato che di seguito si trascrive:

DELIBERA

- I. Di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2014:**

A) Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri immobili ed aree edificabili	9,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	9,6 per mille, di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato
Immobili destinati all'attività produttiva posseduti dal titolare dell'attività	8,60 per mille

- a) E' confermata, con riferimento all'esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00.

B) Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Aliquota per abitazione principale, con esclusione degli immobili di cat. A1, A8 e A9, e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	2,30 per mille
Aliquota per abitazione principale di cat. A1, A8 e A9, e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	2,00 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat.	1 per mille

D	
Aliquota per le aree edificabili	1 per mille

a) Sono introdotte, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le seguenti riduzioni e detrazioni della TASI:

- 1) riduzione per immobili inagibili ai fini IMU: riduzione del 50%;
- 2) detrazioni dall'imposta dovuta per abitazione principale con esclusione degli immobili di cat. A1, A8 e A9:
 - € 40,00 per titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale, fino a concorrenza del tributo dovuto, per ciascun figlio a carico facente parte di nucleo familiare con reddito sino ad € 28.000,00;
 - € 50,00, fino a concorrenza del tributo dovuto, per soggetto ultra sessantenne con reddito del nucleo familiare derivante da sola pensione di importo pari o inferiore a quello annuo di un percettore di sola pensione minima INPS. Da tale agevolazione sono esclusi coloro che percepiscono redditi di qualsiasi altra natura.

Per nucleo familiare si intende quello costituito dai soggetti risultanti dalle certificazioni anagrafiche.

b) Ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

C) Tassa sui rifiuti (TARI)

a) E' approvato il Piano finanziario per l'anno 2014 redatto dal settore tecnico dell'Ente di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

b) Sono determinate per l'anno 2014 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

b.1) Utenze domestiche (CAT. A/1): Euro 3,17/mq,

b.2) Utenze non domestiche:

CAT.	DESCRIZIONE	TARIFFA €/mq
A/2	Alberghi	3,50
A/3	Caseme	2,91
A/4	Case di cura – Case di riposo – Convitti	2,91
A/5	Presidi ospedalieri	5,15

CAT.	DESCRIZIONE	TARIFFA €/mq
A/6	Villaggi turistici	1,98
B/1	Associazioni assistenziali – culturali – politiche	1,69
B/2	Aziende consortili – Circoli culturali	1,69
B/3	Enti di assistenza – Musei – Palestre scolastiche	1,69
B/4	Scuole pubbliche e private	1,69
B/5	Stazioni emittenti radio-tv – Uffici pubblici	1,69
B/6	Autorimesse – Depositi merci – Magazzini	1,98
B/7	Sale cinematografiche e teatrali	1,25
B/8	Stazioni ferroviarie – autobus e simili	1,58
C/1	Autosaloni – Vendita ingrosso beni non deperibili	1,51
C/2	Campeggi – Attività ricreative turistiche	1,51
C/3	Distributori di carburanti	1,99
C/4	Stabilimenti balneari	1,58
D/1	Bar – Birrerie – Caffè – Paninerie – Fast food	19,69
D/2	Gelaterie – Pasticcerie – Mense aziendali	19,69
D/3	Pizzerie – Ristoranti – Trattorie	19,69
D/4	Discoteche – Sale da gioco – Videogiochi	5,10
D/5	Barbieri – Parrucchieri – Palestre	5,10
D/6	Agenzie viaggio – credito –automobilistiche	4,04
D/7	Laboratori di analisi – Studi professionali e tecnici	4,04
E/1	Attività artigianale e industriale	3,83
E/2	Fabbri – Fotografi – Stamperie – Calzolari	2,77
E/3	Gommisti – Meccanici – Elettrauto – Tipografie	4,55
E/4	Commercio beni non deperibili ed elettrodomestici	4,62
E/5	Articoli per la casa – Giardini – Sanitari	4,62
E/6	Attrezzatura per ufficio – Informatica – Edicole	4,03
E/7	Commercio mobili – giocattoli	4,62
E/8	Merceria – Profumeria – Ferramenta	4,62
E/9	Aree servizio artigianato e industrie	1,98
F/1	Animali vivi – Bevande – Surgelati	7,81
F/2	Uova e pollame – Frutta – Pane	14,52
F/3	Alimentari – Macellerie – Pollerie	7,81
F/4	Animali vivi – Bevande – Surgelati >200 Mq	7,81
F/5	Uova e pollame – Frutta – Pane >200 Mq	14,52
F/6	Alimentari – Macellerie – Pollerie >200 Mq	9,13

CAT.	DESCRIZIONE	TARIFFA €/mq
F/7	Depositi alimentari – Mercati	9,13

b.3) Utenze soggette a tariffa giornaliera: la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 30%.

c) E' dovuto, per ciascuna fattispecie impositiva, il tributo ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, in atto pari al 5%.

d) Sono introdotte, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le seguenti riduzioni della TARI:

c.1) Utenze domestiche:

DESCRIZIONE	RIDUZIONE
<p>1. Utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici al fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto.</p> <p>Le condizioni per il riconoscimento di tale riduzione sono fissate con successiva delibera della Giunta Comunale. La riduzione è in ogni caso subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza la cui modulistica è predisposta dall'Amministrazione Comunale, la quale è autorizzata a verificare sul posto il corretto utilizzo del compost.</p>	20%
<p>2. Utenze domestiche nel cui nucleo vi sia la presenza di bambini di età inferiore a 2 (due) anni e che utilizzano pannolini lavabili.</p> <p>Per fruire dell'agevolazione l'utente deve compilare un apposito modello con il quale richiede lo sconto, allegando alla richiesta la documentazione comprovante il materiale acquistato e la spesa sostenuta, costituita da uno scontrino specifico ("parlante") o una fattura intestata al richiedente. Il gestore del servizio di raccolta dovrà verificare l'effettivo utilizzo.</p>	20% (fino ad un massimo di € 40,00) fino a 2 anni di età del bambino
<p>3. Utenze domestiche, che conferiscono in quantità significative rifiuti in forma differenziata presso il Centro di raccolta comunale o presso le Isole ecologiche autorizzate.</p> <p>L'incentivo viene riconosciuto con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'incentivo viene calcolato annualmente ed a consuntivo, con compensazione con il tributo TARI dovuto per l'anno successivo al conferimento; • l'incentivo è strutturato in fasce graduate sulla base della quantità di rifiuti differenziati, conferiti nell'arco dell'anno solare, ponderata per dei coefficienti qualitativi 	Fino al 50% secondo le modalità stabilite con delibera di Giunta Comunale

DESCRIZIONE	RIDUZIONE
<p>che tengano in debita considerazione, da un lato, l'importanza economica del materiale legata alle sue effettive possibilità di recupero e dall'altro le esigenze ecologiche volte ad evitare la dispersione di rifiuti particolarmente inquinanti;</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'ammontare dell'incentivo, le modalità di fruizione dello stesso, nonché le quantità ponderate impiegate per la definizione delle fasce, sono approvate con deliberazione di Giunta Comunale. Con la predetta deliberazione verranno stabilite anche le modalità di controllo dei conferimenti, tenuto conto del sistema di gestione del ciclo dei rifiuti vigente nel tempo. In assenza di deliberazioni, si intendono prorogate le disposizioni vigenti nell'anno precedente. • l'incentivo di cui al presente comma entrerà in vigore solo a seguito dell'entrata in funzione del nuovo servizio di raccolta rifiuti, previa approvazione del piano ARO da parte degli organismi competenti e stipula di apposito accordo con i gestori del Centro Comunale di Raccolta e/o con i gestori delle isole ecologiche autorizzate. 	
4. Abitazioni occupate esclusivamente da soggetti residenti all'estero ed iscritti all'AIRE del Comune per più di sei mesi all'anno	30%
5. Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo	30%
6. Abitazioni occupate da nucleo familiare con ISEE non superiore a € 15.000 annui	10%
Ai fini di ottenere l'agevolazione, è obbligatorio presentare apposita certificazione ISEE da ripresentarsi annualmente.	
Le riduzioni di cui ai punti 5 e 6 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa. Dette riduzioni verranno corrisposte nei limiti delle risorse stanziare nel bilancio di previsione.	

c.1) Utenze non domestiche:

DESCRIZIONE	RIDUZIONE
<p>1. Utenze non domestiche che abbiano avviato a recupero nell'anno di riferimento i rifiuti assimilati prodotti, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di recupero.</p> <p>Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti</p>	<p>Il coefficiente di riduzione sarà calcolato in relazione alla percentuali di rifiuti assimilati agli urbani avviati al</p>

DESCRIZIONE	RIDUZIONE
<p>di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.</p> <p>Nel calcolo dei quantitativi avviati al recupero e presi in considerazione per la determinazione della riduzione, sono esclusi i rifiuti assimilati conferiti al servizio pubblico. Ai fini dell'applicazione di tale riduzione prevista per le utenze non domestiche, gli interessati sono tenuti a produrre, entro il 31 marzo dell'anno successivo, una dichiarazione resa ai sensi di legge, corredata dai formulari di identificazione dei rifiuti avviati al recupero derivanti dall'attività esercitata da cui si evinca la tipologia e la quantità dei rifiuti stessi nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta la compensazione all'atto dei successivi pagamenti.</p> <p>Al fine del calcolo della suddetta riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.</p>	<p>recupero applicate per scaglioni progressivi:</p> <p>Fino al 10% - nessuna riduzione</p> <p>dal 10,01% al 30% - Riduzione del 20%</p> <p>dal 30,01% al 50% - Riduzione del 30%</p> <p>dal 50,01% al 70% - Riduzione del 40%</p> <p>Oltre il 70% - Riduzione del 50%</p>
<p>2. Utenze non domestiche che installano distributori automatici "alla spina" per la somministrazione di bevande, detersivi, caffè, ed altri prodotti alimentari e non.</p> <p>La riduzione viene concessa previa presentazione di adeguata documentazione all'ente gestore e conseguente verifica</p>	<p>10%</p>
<p>3. Utenze non domestiche che commerciano esclusivamente prodotti alla spina.</p> <p>La riduzione viene concessa previa presentazione di adeguata documentazione all'ente gestore e conseguente verifica</p>	<p>50%</p>
<p>4. Utenze non domestiche che installano sistemi di "reverse vending" (macchinari che identificano il materiale differenziato</p>	<p>10%</p>

DESCRIZIONE	RIDUZIONE
<p>inserito, riconoscendo ai conferenti denaro, punti premio o buoni spesa, consentendo altresì lo smaltimento differenziato dello stesso).</p> <p>La riduzione viene concessa previa presentazione di adeguata documentazione all'ente gestore e conseguente verifica</p>	
<p>Le riduzioni di cui ai punti 2, 3 e 4 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa. Dette riduzioni verranno corrisposte nei limiti delle risorse stanziare nel bilancio di previsione.</p>	

- II. Di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 3 rate:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	I Acconto	30 maggio
	II Acconto	30 agosto
	Saldo	30 novembre

- III. Di stabilire, altresì, che l'importo del tributo complessivamente dovuto a titolo di TARI per ciascun anno d'imposta potrà essere versato in unica soluzione entro la data del 16 giugno.
- IG. Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie per effetto di norme statali in merito.
- GI. Di dare atto che tali aliquote e tariffe hanno decorrenza dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169, L. 296/2006.
- GL. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

ϵII. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del D.lgs 446/1997 nonché per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/98.

ϵIII. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2014 ai sensi dell'art. 172 del D.lgs 267/2000.

1

EMENDAMENTO

Il sottoscritto consigliere comunale Calabrò Paolo propone di emendare il punto B dell'art. 1 (TASI) della proposta di deliberazione avente ad oggetto "Approvazione aliquote e tariffe dell'anno 2014", inserendo l'aliquota dell'1,80% per le abitazioni principali.

Le risorse occorrenti per la copertura economica della riduzione di cui sopra rispetto alla struttura delle aliquote proposta dall'Amministrazione sarebbero da reperirsi sopprimendo l'aumento del 30% della misura dei gettoni di presenza e delle indennità di funzione dei consiglieri comunali e dei componenti della Giunta Municipale recentemente disposto.

Qualora tale provvedimento non risultasse sufficiente a coprire la perdita di gettito, la differenza potrebbe essere coperta con un'ulteriore corrispondente riduzione degli emolumenti spettanti agli amministratori (componenti della Giunta e del Consiglio).

Per le aliquote TASI
e coefficiente:

La nuova struttura
alle spese di gestione
non oltre le aliquote approvate
del provvedimento in esame,
degli atti formali necessari a
costituirle le risorse obli-
gatorie nella misura idonea
a coprire le perdite di gettito.
05/08/2014

Paolo Calabrò

Paolo Calabrò

Gillo Kreutz
21/9/14

5

EMENDAMENTO determinazioni aliquote IUC

Si propone di modificare il capitolo B del dispositivo di deliberazione come segue

- dopo la tabella del punto B) Tributo sui servizi indivisibili (Tasi) sostituire il comma a) come segue:

Sono introdotte, a decorre dal 1° gennaio 2014, le seguenti riduzioni della Tasi

- riduzione per immobili inagibili ai fini IMU: : riduzione del 50%
- riduzione di immobili di interesse storico e artistico : riduzione del 50%

porre gli
reflettori
e contabile
parziale
05/09/2014
Dante
S

b) Sono introdotte, a decorre dal 01 gennaio 2014, le seguenti detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare del soggetto passivo adibita ad abitazione principale nonché per le relative pertinenze, rapportate alla capacità contributiva, attestato dall'I.S.E.E. applicando la seguente tabella

Valore imponibile	Detrazione
ISEE < € 9.000,00	€ 100,00
ISEE < € 12.000,00	€ 80,00
ISEE < € 14.000,00	€ 50,00
Abitazioni con unico componente ISEE < 12.000	€ 100,00

Il contribuente che intende usufruire della detrazione prevista dovrà presentare, pena l'inammissibilità, entro il termine del versamento del saldo d'imposta TASI, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante il possesso della certificazione ISEE del proprio nucleo familiare, relativo ai redditi dell'anno precedente rispetto a quello per cui si richiede l'agevolazione. Quando l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica

c) ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, nel caso in cui l'unità sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10% dell'ammontare complessivo della Tasi dovuta;

Ritirato

punto b
porre gli
reflettori
e contabile
parziale
05/09/2014
Dante
S

gillo

05/09/2014
Dante
S

Si propone di modificare il capitolo B del dispositivo di deliberazione come segue

- dopo la tabella del punto B) Tributo sui servizi indivisibili (Tasi) sostituire il comma a) come segue:

Sono introdotte, a decorre dal 1° gennaio 2014, le seguenti riduzioni della Tasi

- riduzione per immobili inagibili ai fini IMU: : riduzione del 50%
- riduzione di immobili di interesse storico e artistico : riduzione del 50%

potere di regolazione e coesione:
potere di gestione:
05/09/2014
Barbieri

b) Sono introdotte, a decorre dal 01 gennaio 2014, le seguenti detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare del soggetto passivo adibita ad abitazione principale nonché per le relative pertinenze, rapportate alla capacità contributiva e precisamente

- soggetto d'imposta appartenente ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo nell'anno precedente al periodo d'imposta è inferiore ad € 2.850,00, si applica una detrazione dall'imposta pari al 100% ~~di € 2.850,00~~
- soggetto d'imposta appartenente ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo nell'anno precedente al periodo d'imposta è inferiore ad € 18.000, si applica una detrazione dall'imposta pari ad € 70,00 per ogni figlio a carico risultante nel proprio foglio di famiglia
- soggetto d'imposta appartenente ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo nell'anno precedente al periodo d'imposta è inferiore ad € 28.000, si applica una detrazione dall'imposta pari ad € 30,00 per ogni figlio a carico risultante nel proprio foglio di famiglia
- soggetto d'imposta appartenente ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo nell'anno precedente al periodo d'imposta è inferiore ad € 35.000, si applica una detrazione dall'imposta pari ad € 20,00 per ogni figlio a carico risultante nel proprio foglio di famiglia
- soggetto d'imposta ultra65anni unico componente il cui reddito complessivo nell'anno precedente al periodo d'imposta è inferiore ad € 10.000,00, si applica una detrazione dall'imposta pari ad € 100,00

Quando l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica

c) ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, nel caso in cui l'unità sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10% dell'ammontare complessivo della Tasi dovuta;

Art. 12

potere di regolazione e coesione:
potere di gestione:
05/09/2014
Barbieri

Barbieri
Barbieri

EMENDAMENTO N° 7
Ritirato

E' prevista una riduzione di euro 50,00 fino a concorrenza del tributo dovuto per chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo unità immobiliari che si trovi nelle seguenti condizioni:

- soggetto ultra sessantenne;
- reddito del nucleo familiare derivante da sola pensione e di importo pari o inferiore a quello annuo di un percettore di sola pensione minima INPS;
- titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento nell'intero territorio nazionale della sola abitazione principale e relative pertinenze.

Per nucleo familiare si intende quello costituito dai soggetti risultanti dalle certificazioni anagrafiche. Da tale agevolazione sono esclusi coloro che percepiscono redditi di qualsiasi altra natura.

EMENDAMENTO N° 8 Ritirato

I possessori o detentori di unità abitative adibite ad abitazione principale con reddito familiare nell'anno precedente inferiore ad € 36.165,98 hanno diritto ad una detrazione dall'imposta dovuta pari ad € 50 per ogni figlio con meno di **30** anni d'età nonchè per ogni componente familiare disabile senza limite d'età che dimora abitualmente e risiede anagraficamente nell'immobile.

La copertura viene assicurata in parte con l'aumento dello 0,50% dell'aliquota per le abitazioni di lusso.

forare di regolamento
securità e contabile:
08/09/2014 favorevole
Bontade

I consiglieri
Velli. A

ritratto

**EMENDAMENTO SULLA DELIBERA CONSILIARE
DI APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E TARIFFE TASI PER L'ANNO 2014**

Il sottoscritto consigliere comunale Giuseppe Sottile, unitamente ai consiglieri firmatari, con il presente propone di emendare l'art.1, punto B, della proposta di deliberazione, avente ad oggetto l' "Approvazione aliquote e tariffe dell'anno 2014" così come di seguito specificato:

Applicazione della tariffa al 2,00 per mille sulle prime abitazioni;

Parte delle risorse occorrenti per la copertura economica della riduzione di cui sopra dovrebbero reperirsi attraverso una decurtazione progressiva dei gettoni di presenza e delle indennità di funzione dei consiglieri comunali, del sindaco e dei componenti della Giunta comunale in ragione del 50% per coloro che percepiscono un reddito personale (risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi) superiore ai 36.000,00 euro annui, ovvero in ragione di una decurtazione del 100% per coloro che percepiscono un reddito personale (risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi) superiore ai 70.000,00 euro annui.

*parere di regolamento
finanze e contabile:
Lavori subordinatamente
alle tempistiche autorizz. non
oltre le date di approvazione del
provvedimento in esame, degli
att. formali necessari a costituire
le riserve ob. costi nelle
riserve idonee a coprire le
esigibilità del getto
08/09/2014
[Signature]*

Avv. Giuseppe Sottile
[Signature]
Renzo Vito
[Signature]
Giuseppe [Signature]
Luigi Franco
[Signature]
[Signature]
[Signature]

**EMENDAMENTO SULLA DELIBERA CONSILIARE
DI APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E TARIFFE TASI PER L'ANNO 2014**

Il sottoscritto consigliere comunale Giuseppe Sottile, unitamente ai consiglieri firmatari, con il presente propone di emendare l'art.1, punto B, della proposta di deliberazione, avente ad oggetto l' "Approvazione aliquote e tariffe dell'anno 2014" così come di seguito specificato:

Applicazione della tariffa al 2,30 per mille sulle prime abitazioni;

Detrazione di 50,00 euro fino a concorrenza del tributo dovuto per chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo unità immobiliari che si trovi nelle seguenti condizioni:

- Soggetto ultra sessantenne;
- Reddito del nucleo familiare derivante da sola pensione e di importo pari o inferiore a quello annuo di un percettore di sola pensione minima INPS;

Detrazione per titolare del diritto di proprietà ^{o di altro diritto reale} ~~o di altro diritto reale di godimento~~ di 40,00 euro fino a concorrenza del tributo dovuto per ciascun figlio a carico facente parte del nucleo familiare, ^{per reddito fino a € 28.000,00}

Per nucleo familiare si intende quello costituito dai soggetti risultanti dalle certificazioni anagrafiche. Da tale agevolazione sono esclusi coloro che percepiscono redditi di qualsiasi altra natura.

*Parere di regolamento
decente e praticabile
favorevole
08/09/2014*

Avv. Giuseppe Sottile
DOT. *[Signature]*
DOT. *[Signature]*
Benvenuto Vittorio
Dino Maria

[Multiple signatures]
Dionigi
Santo
Alessandro

Allegato alla
risposta del 14

CITTA' DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Provincia di Messina

Codice Fiscale 00 084 640 838

Ufficio Tecnico - Servizio Ambiente

Protocollo N° 37977

li 31-02-14

Al Dirigente Servizio Finanziario
SEDE

OGGETTO: Previsione spese di funzionamento per il servizio Ambiente anno 2014 .

Nel seguito si ripropongono le spese consolidate di cui siamo a conoscenza per gli anni passati, rimodulati sulla scorta della previsione di bilancio.

Il servizio RSU è attualmente affidato alla DUSTY in forza del contratto e dell'atto di subentro che andrà a scadere in data 31 ottobre 2014. Per il conferimento al momento godiamo della possibilità di conferire alla discarica di Mazzarrà Sant'Andrea gestita da Tirrenoambiente.


In base allo storico è presumibile la necessità delle seguenti somme :

Gestione DUSTY come da contratto – previsione annuale ed ulteriori somme per servizi non contrattualmente previsti ma necessari e/o richiesti	€	2.800.000,00=
Oneri per conferimento in discarica (Tirrenoambiente)	€	1.900.000,00=
Spese per piattaforme di stoccaggio raccolta differenziata	€	200.000,00=
Caratterizzazione dei rifiuti (prelievo, verbali, analisi, certificazione, caratterizzazione)	€	5.000,00=
Interventi di bonifica di siti inquinati da rifiuti non pericolosi (minidiscariche, etc.)	€	20.000,00=
Interventi di bonifica di siti inquinati da rifiuti pericolosi (amianto, vernici, diluenti etc.)	€	50.000,00=
Interventi di igiene cittadina (antilarvale, demuscazione, derattizzazione, disinfestazione edifici pubblici e scuole, deblattizzazione, etc..)	€	80.000,00=
Pulitura pozzetti e caditoie su tutto il territorio (ulteriori oneri dovuti a un numero maggiore di interventi ma anche alla riattivazione di scarichi di caditoie non funzionanti)	€	30.000,00=
Diserbo su tutte le strade pubbliche (ulteriori oneri)	€	35.000,00=
Spese per raccolta, trasporto e smaltimento di sfalci di potatura, sia su aree ed impianti pubblici,	€	40.000,00=
Spese per assistenza varia animali (associazioni canine e ambientali, costi assistenza cani sul territorio, costi cani in strutture di accoglienza, spese sanitarie, etc.)	€	20.000,00=
Spese per attività impreviste ed occasionali (recupero e ricovero equini e animali in genere, anticipo interventi in danno a terzi, etc.)	€	20.000,00=
Somma	€	5.200.000,00

31-02-2014

Il Dirigente ad Interim VII Settore

Ing. Salvatore Torre





**COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA MESSINA**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E
TARIFFE PER L'ANNO 2014**

Settore competente: **IV**

Proponente: **Servizio Tributi**

IL SINDACO

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è differito al 30 aprile 2014, termine ulteriormente differito al 31/07/2014 dal D.M. del 29/04/2014 e al 30/09/2014 dal D.M. del 18/07/2014;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2014 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**Imposta municipale propria (IMU)** per l'anno 2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate;

CONSIDERATO che, l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre con l'art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento, tra l'altro, all'individuazione dei servizi indivisibili intendendosi come tali i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperti da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

VALUTATA, in considerazione delle riduzioni di risorse trasferite dallo Stato a finanziamento della spesa corrente, la criticità della situazione finanziaria dell'Ente:

RITENUTO necessario, di conseguenza, provvedere con la presente deliberazione ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 1.800.000,00
Cura del verde pubblico	€ 12.000,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 30.800,00
Servizi di polizia locale	€ 92.500,00
Servizio di protezione civile	€ 5.000,00
Servizi cimiteriali	€ 72.000,00
TOTALE	€ 2.012.300,00

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;

- b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- 1) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO che una delle sostanziali novità normative introdotte dall'art. 1, comma 661 L. 147/2013, come confermato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, è quella in base alla quale il tributo sui rifiuti non potrà più considerarsi dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, norma che potrà incidere in modo non relativo sul gettito del tributo e di cui appare pertanto necessario tenere conto all'atto della determinazione delle tariffe, per quanto l'effettiva portata di tale disposizione potrà essere misurata soltanto a seguito della presentazione di specifiche denunce da parte delle attività produttive che si avvarranno di tale disposizione;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 16275 del 27/03/2014, il dirigente del VII settore ha comunicato il costo del servizio smaltimento dei rifiuti ammontante ad Euro 5.200.000,00;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 652 L. 147/2013 stabilisce che il Comune può

determinare le tariffe TARI in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999 in quanto, trattasi di entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la TARSU dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. *tasse di scopo*, ossia che *«mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la "mano pubblica" di provvedere»* (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico-amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la **non sindacabilità in sede giudiziaria** (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI,

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 73 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 30%;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un'unica soluzione

entro il 16 giugno di ciascun anno;

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

RITENUTO opportuno stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	I Acconto	30 maggio
	II Acconto	30 agosto
	Saldo	30 novembre

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI);

CONSTATATO che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio comunale;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

VISTO l'esito della votazione;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- I.** Di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2014:

A) Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	9,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	9,6 per mille, di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato
Immobili destinati all'attività produttiva posseduti dal titolare dell'attività	8,60 per mille

- a) E' confermata, con riferimento all'esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00.

B) Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Aliquota per abitazione principale, con esclusione degli immobili di cat. A1, A9 e A8, e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	2,50 per mille
Aliquota per abitazione principale di cat. A1, A9 e A8, e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	2,00 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	1 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1 per mille

- a) Sono introdotte, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le seguenti riduzioni della TASI:

- riduzione per immobili inagibili ai fini IMU: riduzione del 50%;

- b) Ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

C) Tassa sui rifiuti (TARI)

- a) E' approvato il Piano finanziario per l'anno 2014 redatto dal settore tecnico dell 'Ente di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- b) Sono determinate per l'anno 2014 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

b.1) Utenze domestiche (CAT. A/1): Euro 3,17/mq,

b.2) Utenze non domestiche:

CAT.	DESCRIZIONE	TARIFFA €/mq
A/2	Alberghi	3,50
A/3	Caserme	2,91
A/4	Case di cura – Case di riposo – Convitti	2,91
A/5	Presidi ospedalieri	5,15
A/6	Villaggi turistici	1,98
B/1	Associazioni assistenziali – culturali – politiche	1,69
B/2	Aziende consortili – Circoli culturali	1,69
B/3	Enti di assistenza – Musei – Palestre scolastiche	1,69
B/4	Scuole pubbliche e private	1,69
B/5	Stazioni emittenti radio-tv – Uffici pubblici	1,69
B/6	Autorimesse – Depositi merci – Magazzini	1,98
B/7	Sale cinematografiche e teatrali	1,25
B/8	Stazioni ferroviarie – autobus e simili	1,58
C/1	Autosaloni – Vendita ingrosso beni non deperibili	1,51
C/2	Campeggi – Attività ricreative turistiche	1,51
C/3	Distributori di carburanti	1,99
C/4	Stabilimenti balneari	1,58
D/1	Bar – Birrerie – Caffè – Paninerie – Fast food	19,69
D/2	Gelaterie – Pasticcerie – Mense aziendali	19,69
D/3	Pizzerie – Ristoranti – Trattorie	19,69
D/4	Discoteche – Sale da gioco – Videogiochi	5,10
D/5	Barbieri – Parrucchieri – Palestre	5,10
D/6	Agenzie viaggio – credito –automobilistiche	4,04
D/7	Laboratori di analisi – Studi professionali e tecnici	4,04
E/1	Attività artigianale e industriale	3,83
E/2	Fabbi – Fotografi – Stamperie – Calzolai	2,77
E/3	Gommisti – Meccanici – Elettrauto – Tipografie	4,55
E/4	Commercio beni non deperibili ed elettrodomestici	4,62

CAT.	DESCRIZIONE	TARIFFA €/mq
E/5	Articoli per la casa – Giardini – Sanitari	4,62
E/6	Attrezzatura per ufficio – Informatica – Edicole	4,03
E/7	Commercio mobili – giocattoli	4,62
E/8	Merceria – Profumeria – Ferramenta	4,62
E/9	Aree servizio artigianato e industrie	1,98
F/1	Animali vivi – Bevande – Surgelati	7,81
F/2	Uova e pollame – Frutta – Pane	14,52
F/3	Alimentari – Macellerie – Pollerie	7,81
F/4	Animali vivi – Bevande – Surgelati >200 Mq	7,81
F/5	Uova e pollame – Frutta – Pane >200 Mq	14,52
F/6	Alimentari – Macellerie – Pollerie >200 Mq	9,13
F/7	Depositi alimentari – Mercati	9,13

b.3) Utenze soggette a tariffa giornaliera: la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 30%.

c) E' dovuto, per ciascuna fattispecie impositiva, il tributo ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, in atto pari al 5%.

d) Sono introdotte, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le seguenti riduzioni della TARI:

c.1) Utenze domestiche:

DESCRIZIONE	RIDUZIONE
<p>1. Utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici al fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto.</p> <p>Le condizioni per il riconoscimento di tale riduzione sono fissate con successiva delibera della Giunta Comunale. La riduzione è in ogni caso subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza la cui modulistica è predisposta dall'Amministrazione Comunale, la quale è autorizzata a verificare sul posto il corretto utilizzo del compost.</p>	20%
<p>2. Utenze domestiche nel cui nucleo vi sia la presenza di bambini di età inferiore a 2 (due) anni e che utilizzano pannolini lavabili.</p> <p>Per fruire dell'agevolazione l'utente deve compilare un apposito modello con il quale richiede lo sconto, allegando alla richiesta la documentazione comprovante il materiale acquistato e la spesa sostenuta, costituita da uno scontrino specifico ("parlante") o una fattura intestata al richiedente. Il gestore del servizio di raccolta</p>	20% (fino ad un massimo di € 40,00) fino a 2 anni di età del bambino

DESCRIZIONE	RIDUZIONE
dovrà verificare l'effettivo utilizzo.	
<p>3. Utenze domestiche, che conferiscono in quantità significative rifiuti in forma differenziata presso il Centro di raccolta comunale o presso le Isole ecologiche autorizzate.</p> <p>L'incentivo viene riconosciuto con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'incentivo viene calcolato annualmente ed a consuntivo, con compensazione con il tributo TARI dovuto per l'anno successivo al conferimento; • l'incentivo è strutturato in fasce graduate sulla base della quantità di rifiuti differenziati, conferiti nell'arco dell'anno solare, ponderata per dei coefficienti qualitativi che tengano in debita considerazione, da un lato, l'importanza economica del materiale legata alle sue effettive possibilità di recupero e dall'altro le esigenze ecologiche volte ad evitare la dispersione di rifiuti particolarmente inquinanti; • l'ammontare dell'incentivo, le modalità di fruizione dello stesso, nonché le quantità ponderate impiegate per la definizione delle fasce, sono approvate con deliberazione di Giunta Comunale. Con la predetta deliberazione verranno stabilite anche le modalità di controllo dei conferimenti, tenuto conto del sistema di gestione del ciclo dei rifiuti vigente nel tempo. In assenza di deliberazioni, si intendono prorogate le disposizioni vigenti nell'anno precedente. • l'incentivo di cui al presente comma entrerà in vigore solo a seguito dell'entrata in funzione del nuovo servizio di raccolta rifiuti, previa approvazione del piano ARO da parte degli organismi competenti e stipula di apposito accordo con i gestori del Centro Comunale di Raccolta e/o con i gestori delle isole ecologiche autorizzate. 	<p>Fino al 50% secondo le modalità stabilite con delibera di Giunta Comunale</p>
<p>4. Abitazioni occupate esclusivamente da soggetti residenti all'estero ed iscritti all'AIRE del Comune per più di sei mesi all'anno</p>	<p>30%</p>
<p>5. Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo</p>	<p>30%</p>
<p>6. Abitazioni occupate da nucleo familiare con ISEE non superiore a € 15.000 annui</p> <p>Ai fini di ottenere l'agevolazione, è obbligatorio presentare apposita certificazione ISEE da ripresentarsi annualmente.</p>	<p>10%</p>
<p>Le riduzioni di cui ai punti 5 e 6 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa. Dette riduzioni verranno corrisposte nei limiti delle risorse stanziare nel bilancio di previsione.</p>	

c.1) Utenze non domestiche:

DESCRIZIONE	RIDUZIONE
<p>1. Utenze non domestiche che abbiano avviato a recupero nell'anno di riferimento i rifiuti assimilati prodotti, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di recupero.</p> <p>Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.</p> <p>Nel calcolo dei quantitativi avviati al recupero e presi in considerazione per la determinazione della riduzione, sono esclusi i rifiuti assimilati conferiti al servizio pubblico. Ai fini dell'applicazione di tale riduzione prevista per le utenze non domestiche, gli interessati sono tenuti a produrre, entro il 31 marzo dell'anno successivo, una dichiarazione resa ai sensi di legge, corredata dai formulari di identificazione dei rifiuti avviati al recupero derivanti dall'attività esercitata da cui si evinca la tipologia e la quantità dei rifiuti stessi nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta la compensazione all'atto dei successivi pagamenti.</p> <p>Al fine del calcolo della suddetta riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.</p>	<p>Il coefficiente di riduzione sarà calcolato in relazione alla percentuali di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero applicate per scaglioni progressivi:</p> <p>Fino al 10% - nessuna riduzione</p> <p>dal 10,01% al 30% - Riduzione del 20%</p> <p>dal 30,01% al 50% - Riduzione del 30%</p> <p>dal 50,01% al 70% - Riduzione del 40%</p> <p>Oltre il 70% - Riduzione del 50%</p>
<p>2. Utenze non domestiche che installano distributori automatici "alla spina" per la somministrazione di bevande, detersivi, caffè, ed altri prodotti alimentari e non.</p> <p>La riduzione viene concessa previa presentazione di adeguata</p>	<p>10%</p>

DESCRIZIONE	RIDUZIONE
documentazione all'ente gestore e conseguente verifica	
3. Utenze non domestiche che commerciano esclusivamente prodotti alla spina. La riduzione viene concessa previa presentazione di adeguata documentazione all'ente gestore e conseguente verifica	50%
4. Utenze non domestiche che installano sistemi di "reverse vending" (macchinari che identificano il materiale differenziato inserito, riconoscendo ai conferenti denaro, punti premio o buoni spesa, consentendo altresì lo smaltimento differenziato dello stesso). La riduzione viene concessa previa presentazione di adeguata documentazione all'ente gestore e conseguente verifica	10%
Le riduzioni di cui ai punti 2, 3 e 4 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa. Dette riduzioni verranno corrisposte nei limiti delle risorse stanziare nel bilancio di previsione.	

II. Di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 3 rate:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	I Acconto	30 maggio
	II Acconto	30 agosto
	Saldo	30 novembre

III. Di stabilire, altresì, che l'importo del tributo complessivamente dovuto a titolo di TARI per ciascun anno d'imposta potrà essere versato in unica soluzione entro la data del 16 giugno.

IV. Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno

necessarie per effetto di norme statali in merito.

- V. Di dare atto che tali aliquote e tariffe hanno decorrenza dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169, L. 296/2006.
- VI. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.
- VII. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del D.lgs 446/1997 nonché per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/98.
- VIII. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2014 ai sensi dell'art. 172 del D.lgs 267/2000.


Il responsabile del procedimento

Dr. Lucio Rao



Il Proponente

D.ssa Maria Teresa Collica



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA DI MESSINA

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 08-08-2014

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E
TARIFE PER L'ANNO 2014**

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Barcellona P. di G. 06/08/2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. 

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE ~~si attesta la copertura finanziaria~~ di €.....sull'intervento del bilancio comunale.

Barcellona P. di G., 06/08/2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV^
D.ssa Elisabetta Bartolone


Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

IL PRESIDENTE

Dr. Angelo Paride Pino



Il Consigliere Anziano



Il Segretario Generale

D.ssa Sabrina Ragusa



La presente è copia conforme all'originale

Li 15-9-14

Il Segretario Generale



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 15-9-14 per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa sono stati presentati reclami . In fede.

Dalla residenza Municipale li

Il responsabile della pubblicazione Albo

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal 15-09 al

30-09-14

è divenuta esecutiva il giorno _____

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

in data è stata trasmessa al Settore per l'esecuzione

Il Segretario Generale

